



Matteo Bordon
NOTAIO

Repertorio n. 11757

Raccolta n. 9558

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei maggio duemilaventuno in Udine e nel mio studio alla via Gorghi n. 10.

Innanzi a me dott. **MATTEO BORDON**, notaio in **UDINE**, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile di Udine

INTERVENGONO

1) **Andrea CARLIG**, nato a Udine il 2 ottobre 1976, residente in Pradamano Via Bariqlaria n. 6B, codice fiscale **CRL NDR 76R02 L483E**;

2) **Mauro Antonio GUARINI**, nato a Mesagne il 26 febbraio 1974, residente in Pasion di Prato Via Orientale n. 52/A, codice fiscale **GRN MNT 74B26 F152A**;

3) **Matteo GHIOTTO**, nato a Portogruaro il 15 gennaio 1978, residente in Lignano Sabbiadoro Viale del Commercio n. 15, codice fiscale **GHT MTT 78A15 G914C**.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

Gli intervenuti

COSTITUISCONO

una Società Cooperativa Benefit, ai sensi della legge n. 208/2015, nelle forme della società a responsabilità limitata con:

-- **Denominazione:** "Comunità Energetica PartEnergy Società Cooperativa Benefit a r.l.", in breve "Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit";

-- **Sede legale:** nel Comune di Udine all'indirizzo che, ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., viene stabilito in Via Grazzano n. 47;

-- **Durata:** fino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno);

-- **Scopo mutualistico:** La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e svolge la propria attività mutualistica, diretta a far conseguire ai Soci benefici economici, sociali e ambientali tramite scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale.

Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli

altri Soci.

A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

La Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit può svolgere la propria attività anche con i terzi e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della Società, stabilirà le condizioni di tali rapporti.

La Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

-- **Oggetto sociale:** La Cooperativa, con riferimento allo scopo sopra definito, ai requisiti ed agli interessi dei Soci, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate, si propone l'esercizio di un'impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri Soci.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti, quali:

- provvedere alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (anche rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (anche rinnovabile);

- scambiare, all'interno della comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali;

- accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni;

- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di per creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;

- fornire altri servizi energetici ai soci;

- eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, impianti per la produzione e la somministrazione di energia di qualsiasi tipo;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri Soci ed utenti;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- promuovere e/o gestire corsi di formazione e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei Soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività.

La Cooperativa nello svolgimento dell'oggetto sociale può prestare inoltre garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altre imprese anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili, nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui alle Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

-- **Capitale sociale:** il capitale iniziale, pari ad euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero), è suddiviso in quote del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e viene sottoscritto e integralmente versato come segue:

- Andrea Carlig, 2 (due) quote;
- Mauro Antonio Guarini, 33 (trentatré) quote;
- Matteo Ghiotto, 33 (trentatré) quote.

-- **Amministrazione e rappresentanza:** le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, che si allega a questo atto sotto la lettera "A".

La società sarà amministrata, per il primo triennio, da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati nelle persone dei signori:

- Matteo Ghiotto, come sopra identificato, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Mauro Antonio Guarini, come sopra identificato, nella qualità di Vice Presidente;
- Andrea Carlig, come sopra identificato, nella qualità di Consigliere e Segretario.

Gli stessi dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, accettano la nomina e chiedono l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Matteo Ghiotto viene designato quale Responsabile dell'impatto di beneficio comune e viene dai componenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nel Registro Regionale della Cooperazione.

-- **Primo esercizio sociale:** con chiusura al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) e gli esercizi successivi chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Le spese di questo atto e conseguenziali, che sono a carico della società, si indicano in presumibili euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero).

I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore tredici.

F.to Matteo Ghiotto
F.to Guarini Mauro Antonio
F.to Andrea Carlig
F.to Matteo Bordon Notaio (L.S.)



Matteo Bordon
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 9558 della raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Udine la Società cooperativa denominata **"Comunità Energetica PartEnergy Società Cooperativa Benefit a r.l."** in breve **"Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit"**.

La Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e svolge la propria attività mutualistica, diretta a far conseguire ai Soci benefici economici, sociali e ambientali tramite scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale.

Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri Soci.

A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

La Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit può svolgere la propria attività anche con i terzi e il Consiglio di

Amministrazione, valutate le esigenze della Società, stabilirà le condizioni di tali rapporti.

La Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento allo scopo definito all'articolo precedente, ai requisiti ed agli interessi dei Soci, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate, si propone l'esercizio di un'impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri Soci.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti, quali:

- provvedere alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (anche rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (anche rinnovabile);

- scambiare, all'interno della comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali;

- accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni;

- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;

- fornire altri servizi energetici ai soci;

- eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, impianti per la produzione e la somministrazione di energia di qualsiasi tipo;

- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di

assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri Soci ed utenti;

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;

- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

- promuovere e/o gestire corsi di formazione e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei Soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività.

La Cooperativa nello svolgimento dell'oggetto sociale può prestare inoltre garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altre imprese anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili, nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui alle Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;

- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;

- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge. _____
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. _____

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. _____

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei soci. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. _____

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, i cui scopi e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. _____

È fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno dei requisiti di cui al presente articolo. _____

Inoltre i soci : _____

- a) mantengono i diritti di cliente, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia; _____
- b) individuano univocamente nella Comunità Energetica Soc. Coop. Benefit il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE; _____
- c) possono recedere dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti sostenuti, che devono risultare comunque equi e proporzionati. _____

_____ **Art. 6 - Domanda di ammissione** _____

La partecipazione alla Comunità Energetica è libera e volontaria e aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. _____

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: _____

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; _____
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della

condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ha deliberato l'ammissione;

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

La persona giuridica che intende essere ammessa come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione della ragione sociale, la sede e il codice fiscale, e i dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente;

b) copia della delibera di richiesta d'ammissione dell'organo competente;

c) la qualifica di Socio cooperatore o di Socio sovventore che intende rivestire;

d) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;

e) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, col limite minimo di partecipazione stabilito in 2 (due) azioni, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ne ha deliberato l'ammissione;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente Statuto;

h) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

i) l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentare il richiedente, se diversa dal legale rappresentante, anche dopo l'ammissione, in tutti i rapporti con la cooperativa

l) dichiarazione e, se richiesta dal Consiglio di Amministrazione, documentazione attestante l'assenza di stato di liquidazione, fallimento o concordato del richiedente

m) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente l'instaurando rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale si esprime sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione che accompagna il bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano e ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 7 - Obblighi del socio

I nuovi soci sono obbligati:

- a) al versamento della tassa di ammissione e al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare con la propria opera al perseguimento dell'oggetto sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferendosi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro dei Soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:_____

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;_____
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali._____

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società._____

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso._____

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 26._____

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno._____

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo._____

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:_____

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;_____
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico;_____
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;_____
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;_____
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;_____
- f) che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;_____

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione, ricorrendo alla clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 41, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 sub a), oltre al risarcimento dei danni ed il pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote sociali nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo. Nel caso di pluralità di eredi essi devono nominare un rappresentante comune.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 (venticinque

virgola zero zero) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dalla riserva straordinaria;

d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Articolo 16 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Al bilancio è altresì allegata una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto, contenente le informazioni richieste dalla legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla

distribuzione degli utili annuali destinandoli:_____

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;_____

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;_____

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;_____

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;_____

e) la restante parte a riserva straordinaria. _____

È fatto espresso divieto alla cooperativa di:_____

a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;_____

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;_____

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento._____

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione._____

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:_____

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;_____

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;_____

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;_____

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;_____

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;_____

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;_____

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione._____

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile._____

Art. 19 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi anch'essa 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 18, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 22 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentarne più di dieci, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro al secondo che collaborano all'impresa.

Art. 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per il numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un Vice-Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

La competenza ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato quale Responsabile dell'impatto di beneficio comune.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di

Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 25 - Organo di controllo

Secondo quanto deciso dai soci in occasione della nomina, può essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, e/o un revisore, determinandone le competenze e i poteri.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.

Art. 26 - Gestore indipendente

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno o più consiglieri di amministrazione aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, sarà composto anche dall'eventuale Dirigente apicale dell'attività di distribuzione.

Lo stesso esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Al Gestore Indipendente saranno conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri previsti dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica introdotta dagli organismi di regolazione del settore elettrico con le relative deleghe, nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi funzionale all'esercizio dei suoi poteri.—
Lo stesso assicura che l'attività che amministra sia gestita

secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione dell'energia elettrica. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato potrà essere revocato dalla carica di componente del Gestore Indipendente.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 26 - Clausola arbitrale

Le controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, potranno essere sottoposte alternativamente:

- a) all'autorità giudiziaria ordinaria;
- b) ad un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha la sede legale. Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale e secondo diritto, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. L'arbitrato avrà la sede nel domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Il collegio arbitrale stabilirà le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
- c) alla procedura di conciliazione presso la Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Udine, secondo il regolamento di procedura approvato in vigore alla data di deposito della domanda di conciliazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 3 del presente statuto la Cooperativa è retta dai principi della mutualità previsti dagli artt. 2512-2514 c.c..

Le seguenti clausole mutualistiche:

a) divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola potrà essere assunta solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.to Matteo Ghiotto

F.to Guarini Mauro Antonio

F.to Andrea Carlig

F.to Matteo Bordon Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta mediante aut. n. 24953 del 14.09.2018
Udine, 27 maggio 2021
Firma digitale Matteo Bordon notaio